




Comune di Bologna



Sviluppo economico
è Bologna

Comune di Bologna
Area Economia e Lavoro
Sviluppo Economico

**BANDO PUBBLICO PER LO SVILUPPO E LA RIQUALIFICAZIONE DI
IMPRESE INSEDIATE A BOLOGNA NELLE AREE “BORGO PANIGALE-
RENO, CORTICELLA E PILASTRO”
AI SENSI DEL DM 267/2004**

1. Definizioni.....	2
2. Risorse finanziarie.....	2
3. Area di intervento.....	2
4. Soggetti destinatari.....	3
5. Requisiti di partecipazione.....	3
6. Obiettivi dei progetti di investimento.....	4
8. Agevolazioni concesse.....	6
8.1 Ammontare delle agevolazioni.....	6
8.2 Modalità di erogazione delle agevolazioni.....	7
8.3 Limiti alle agevolazioni complessivamente ricevute (de minimis).....	7
9. Rendicontazione.....	7
10. Obblighi dei soggetti beneficiari.....	10
10.1. Realizzazione del progetto di investimento.....	10
10.2. Variazioni al progetto di investimento.....	10
10.3. Variazioni societarie.....	10
10.4. Vincoli temporali.....	11
10.5. Obblighi di pubblicazione e comunicazione.....	11
11. Monitoraggio ispezioni e controlli.....	11
12. Revoca delle agevolazioni.....	11
13. Criteri di valutazione e fattori di premialità.....	12
16. Contenuto e modalità di presentazione della domanda di ammissione.....	14
17. Informazioni generali.....	15

Il Comune di Bologna con il presente bando intende concedere agevolazioni finanziarie, in parte a fondo perduto ed in parte come finanziamenti a tasso agevolato, per lo sviluppo di progetti di investimento finalizzati prioritariamente alla realizzazione di interventi di “Digitalizzazione dei sistemi e dei processi di produzione” e “Inserimento dei big Data nella manifattura” e, in subordine, per interventi di “Sostenibilità ambientale dell’impresa” e “Sicurezza degli ambienti di Lavoro” da realizzarsi a favore delle imprese presenti nell’area Borgo Panigale-Reno, Corticella e Pilastro.

1. Definizioni

Progetto di investimento: elenco degli interventi da realizzare nell’unità produttiva localizzata nell’area di intervento.

Termine del Progetto: data dell’ultimo pagamento dei documenti di spesa che completa la realizzazione del progetto di investimento, che comunque non potrà superare il termine massimo di ventiquattro mesi dalla data di concessione dell’agevolazione finanziaria.

Unità produttiva: si intende un’unità locale che deve risultare regolarmente censita presso la Camera di Commercio di competenza, in quanto unità immobiliare, destinata ad attività produttive, commerciali o di servizio, in cui l’impresa realizza abitualmente attività di produzione di beni o servizi, in cui sia stabilmente collocato il personale e le attrezzature che verranno utilizzate per la realizzazione del progetto di investimento.

Destinatari: le micro e piccole imprese a cui è rivolto il bando, che possono presentare la domanda per accedere alle agevolazioni finanziarie. Per la definizione di micro e piccola impresa si rimanda alla definizione contenuta nell’allegato 1 del Regolamento U.E. n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

Beneficiari: i soggetti la cui domanda di partecipazione è stata ammessa alle agevolazioni finanziarie.

Agevolazione finanziaria concessa: beneficio finanziario riconosciuto all’impresa a seguito della valutazione positiva del progetto di investimento presentato e utilmente collocato nella graduatoria approvata dal provvedimento di concessione dell’agevolazione.

L’agevolazione finanziaria si distingue in:

- erogazione di un contributo a fondo perduto;
- concessione di un prestito a tasso agevolato.

Agevolazione finanziaria liquidata: beneficio finanziario effettivamente liquidato e pagato all’impresa beneficiaria, a titolo di anticipazione o saldo.

2. Risorse finanziarie

Le risorse stanziare, pari ad **euro 1.361.000,00** sono destinate a finanziare le tipologie di investimenti elencati al paragrafo 6 del presente bando da realizzarsi nelle aree di intervento indicate al paragrafo 3. In presenza di ulteriori disponibilità finanziarie, l’Amministrazione Comunale potrà integrare le risorse messe a bando, finanziando progetti utilmente collocati in graduatoria per un periodo di tre anni, decorrenti dalla data di approvazione della graduatoria.

3. Area di intervento

Il bando è finalizzato a finanziare investimenti da realizzarsi presso le unità produttive localizzate nelle aree Borgo Panigale - Reno, Corticella e Pilastro individuate dalle vie e numeri civici come da elenco allegato al presente bando.

4. Soggetti destinatari

I soggetti destinatari del bando sono le micro e piccole imprese costituite da almeno 2 anni dalla data di approvazione del bando, che abbiano un'unità produttiva localizzata nell'area d'intervento prima della data di presentazione della domanda, detenuta a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, locazione o comodato. Sono escluse le imprese che svolgono attività ricomprese nell'ambito delle lotterie, delle scommesse, delle case da gioco, del commercio di oggetti preziosi usati, degli articoli per soli adulti e delle armi da fuoco e quelle operanti nei settori delle coltivazioni agricole, allevamento, pesca e acquacoltura.

Possono essere presentate domande di partecipazione solo per immobili al cui interno siano presenti unità produttive come definite dal presente bando.

Ogni impresa può presentare una sola domanda, ancorché riferita a più interventi e/o unità produttive.

Forme giuridiche ammesse, in regime di contabilità ordinaria o semplificata:

- ditte individuali, società di persone o di capitali con iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura o ad analogo registro dello stato aderente all'U.E.;
- cooperative di produzione e lavoro;
- cooperative sociali di cui alle legge 8.11.1991 n. 381.

I richiedenti sono tenuti, al momento della presentazione della domanda, al pagamento dell'imposta di bollo pari a € 16,00. Qualora il soggetto richiedente sia esente dal pagamento dell'imposta di bollo, dovrà specificarlo nella domanda di contributo, indicando i riferimenti normativi che giustificano tale esenzione.

5. Requisiti di partecipazione

Le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:

1. non avere ottenuto altre agevolazioni per le stesse spese come previsto dall'art.4 comma 4 del D.M. 267/2004;
2. rispettare il limite delle agevolazioni a titolo "de minimis" come stabilito dal Regolamento U.E. 1407/2013;
3. rispettare il requisito di "micro e piccola impresa" secondo la definizione di cui allegato 1 del regolamento U.E. 651/2014;
4. non avere già fruito delle agevolazioni previste dal D.M 267/04 ad eccezione delle imprese che abbiano completamente realizzato e rendicontato il progetto finanziato e siano in regola con la restituzione delle agevolazioni dovute al Comune di Bologna, purché rientrino nel limite "de minimis";
5. essere attive, non essere sottoposte a procedure di liquidazione (compresa liquidazione volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso e non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

6. non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
7. essere in regola con il pagamento delle imposte, delle tasse e di ogni altra eventuale somma dovuta a qualsiasi titolo nei confronti del Comune di Bologna;
8. non aver commesso violazioni gravi², definitivamente accertate³, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione vigente;
9. non avere nella compagine societaria, società fiduciarie (a qualsiasi livello di partecipazione societaria ciò avvenga), nonché tutte quelle società per le quali non sia rilevabile l'effettiva composizione della compagine sociale;
10. avere sede legale in uno stato aderente all'U.E. e non avere, nella compagine societaria, società con sede in uno stato non aderente all'U.E.;
11. avere legale rappresentante, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), soci, che non siano stati destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al d.lgs. n.159 del 6 settembre 2011;
12. avere legale rappresentante, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) soci, nei cui confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o, non sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
13. avere legale rappresentante, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), soci, nei cui confronti non sussistano le cause di divieto, di decadenza, di sospensione, previste dall'art. 67 del d.lgs. n.159/2011;
14. avere legale rappresentante, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), soci, nei cui confronti non sia stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, del D.lgs. n. 231/2001, o altra sanzione che comporta l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca totale di quelli già concessi (ad eccezione delle revoche per rinuncia).

La mancanza anche di un solo requisito tra quelli sopra elencati comporterà l'esclusione dell'impresa beneficiaria dalle agevolazioni previste dal presente bando.

6. Obiettivi dei progetti di investimento

Verranno agevolati progetti di investimento che realizzano i seguenti obiettivi:

1. Digitalizzazione dei sistemi e dei processi di produzione con particolare attenzione al ricambio del portafoglio delle tecnologie di produzione dell'impresa e all'adeguamento o all'aggiornamento dei suoi processi operativi.

2. Utilizzo dei big data nell'impresa manifatturiera in una o più delle seguenti attività aziendali:

la progettazione di prodotto/processo;

la logistica in entrata (materie prime/componenti);

la logistica in uscita (semilavorati/prodotti finiti);

il marketing (analisi dei clienti, servizi post vendita, interazioni social);

il monitoraggio e la valutazione dell'impatto ambientale dell'impresa (applicazioni IOT)

² L'attuale normativa definisce violazioni gravi quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore a 5.000,00 euro (art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) fatti salvi eventuali aumenti.

³ Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

3. Sostenibilità ambientale dell'impresa focalizzata al miglioramento di:
il rendimento energetico (la riduzione delle risorse energetiche assorbite per unità di output);
l'efficacia ambientale (la riduzione aggregata delle emissioni delle nuove tecnologie).

4. Sicurezza degli ambienti di lavoro prioritariamente indirizzata a:
adeguamento antisismico;
bonifiche ambientali (amianto, altri interventi).

Al fine di dimostrare la riconducibilità del progetto di investimento ai citati obiettivi, i soggetti destinatari devono presentare unitamente alla domanda di agevolazione, una relazione tecnica rilasciata da un professionista iscritto ad un albo professionale che descriva gli investimenti in relazione alle finalità del presente bando.

7. Spese Ammissibili

Sono ammesse ad agevolazione finanziaria solo le tipologie di spese (macrovoci) per investimenti previste dall'art. 5 del D.M. 267/2004, **al netto di IVA.**

Tali spese possono riguardare:

- a) studi di fattibilità, progettazione esecutiva, direzione lavori, servizi di consulenza e assistenza nel limite del dieci per cento del programma di investimenti;
- b) acquisto brevetti, realizzazione di sistema di qualità, certificazione di qualità, ricerca di sviluppo;
- c) opere murarie e/o lavori assimilati, comprese quelle per l'adeguamento funzionale dell'immobile per la ristrutturazione dei locali;
- d) impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica;
- e) sistemi informativi integrati per l'automazione, impianti automatizzati o robotizzati, acquisto di software per le esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
- f) introduzione investimenti atti a consentire che l'impresa operi nel rispetto di tutte le norme di sicurezza dei luoghi di lavoro dipendente, dell'ambiente e del consumatore.

Le spese sopra indicate sono agevolate se effettuate successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo, ad eccezione di quelle relative alla progettazione, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione dell'impatto ambientale – cfr. punto a) - che risultino effettuate entro i sei mesi precedenti alla data della domanda. Tutte le spese devono essere effettuate entro e non oltre 24 mesi dalla data del provvedimento di concessione dell'agevolazione. Pertanto non sono ammesse alle agevolazioni i documenti di spesa ed i relativi pagamenti sostenuti successivamente a tale data.

Ai fini dell'ammissibilità i beni:

1. devono essere nuovi di fabbrica, pertanto non beni usati;
2. devono essere acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato;
3. non devono essere effettuati tramite contratti di locazione finanziaria, lavori in economia e commesse interne;
4. saranno ammissibili alle agevolazioni finanziarie solo se risulteranno direttamente collegati e strumentali al ciclo produttivo dell'attività dell'impresa;
5. i beni **materiali ed immateriali** per i quali è richiesta l'agevolazione finanziaria **devono essere iscritti nel libro cespiti ed essere patrimonializzati**, cioè inseriti in voci di conto dell'attivo dello stato patrimoniale relative ai punti I – Immobilizzazioni immateriali e II Immobilizzazioni materiali, anche quelli “fiscalmente” deducibili nell'anno.

Sono considerate, in ogni caso, **inammissibili** le seguenti spese:

- le imposte e tasse, ad eccezione degli oneri doganali se accessori al costo di beni ammissibili;
- rimborsi a titolare/soci e amministratori;
- acquisto di terreni e fabbricati;
- spese per l'acquisto o l'utilizzo di beni usati;
- acquisto di beni strumentali suscettibili di uso promiscuo (anche personale), quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, autovetture, ciclomotori, telefoni cellulari, ecc;
- i veicoli abilitati alla circolazione stradale, nonché i mezzi di trasporto iscritti in pubblici registri, ad eccezione di quelli che, ai sensi degli artt. 58 e 114 del Codice della strada e art 298 del D.P.R. 16.12.92, n. 495, sono definiti come macchine operatrici;
- spese relative all'acquisto di beni o servizi di proprietà di uno o più soci/associati/dipendenti/titolari di cariche sociali e/o tecniche del soggetto richiedente o di parenti o affini del soggetto richiedente entro il terzo grado o da imprese partecipate da soci/associati dello stesso richiedente o di parenti o affini del richiedente entro il terzo grado;
- spese relative a forniture, opere e servizi erogate da persone fisiche o giuridiche collegate, a qualunque titolo, diretto o indiretto, con il richiedente, anche ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
- spese relative a beni dati in permuta o beni auto-fatturati dall'impresa richiedente l'agevolazione.

Nel caso in cui in sede di rendicontazione vengano riscontrate voci di spesa non ammissibili, il piano di investimento sarà ridotto e, laddove necessario, la macrovoce soggetta a massimale (categoria a) sarà riparametrata al fine di evitare sforamenti della percentuale massima ammissibile.

8. Agevolazioni concesse

8.1 Ammontare delle agevolazioni

Le agevolazioni finanziarie sono concesse per un importo massimo di **200.000,00 euro** per singola domanda e nel limite massimo del **50% del totale dei costi ammissibili** nella forma di:

- concessione di un prestito a tasso agevolato da rimborsare all'Amministrazione Comunale;
- erogazione di un contributo a fondo perduto.

L'erogazione del contributo a fondo perduto sarà effettuata congiuntamente al prestito a tasso agevolato e non può essere superiore ad esso, in quanto può raggiungere al massimo il 50% del totale dell'agevolazione concessa. Pertanto, non sarà possibile l'erogazione del contributo a fondo perduto se non contestualmente al corrispondente finanziamento a tasso agevolato.

Al prestito a tasso agevolato, erogabile al beneficiario previo rilascio di fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari al totale del piano del rientro del prestito, sarà applicato un tasso di interesse fisso dello 0,50% annuo, calcolato a partire dalla data del provvedimento che dispone l'erogazione del saldo.

Il prestito agevolato sarà rimborsato in rate annuali secondo un piano di ammortamento pluriennale (piano di rientro del prestito), comprensive di quota capitale e quota interessi (ammortamento italiano) per una durata massima di 5 anni, così come indicato dall'impresa in sede di domanda di partecipazione. La prima rata del piano di rientro del prestito dovrà essere rimborsata il 31 dicembre

dell'anno successivo alla data del provvedimento che dispone l'erogazione del saldo¹. **Il beneficiario potrà comunque, in ogni momento, chiedere l'estinzione anticipata del prestito agevolato.**

In caso di ritardo nel rimborso delle rate del finanziamento, l'impresa è tenuta al pagamento degli interessi di mora, calcolati in base al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di scadenza della rata non pagata, maggiorato di **tre punti percentuali**. L'obbligo di corresponsione di tali interessi di mora decorre dalla data di scadenza della rata non pagata senza bisogno di alcuna intimazione, né messa in mora.

8.2 Modalità di erogazione delle agevolazioni

Le imprese beneficiarie potranno, successivamente alla notifica del provvedimento di concessione, richiedere l'anticipazione dell'agevolazione nella misura massima del 40% per il prestito a tasso agevolato e nella misura massima del 40% per il contributo a fondo perduto. L'anticipo del contributo a fondo perduto deve essere richiesto congiuntamente all'anticipo del prestito a tasso agevolato e non può essere superiore ad esso.

La richiesta di anticipo dovrà essere accompagnata da garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa) di importo pari all'ammontare della somma da anticipare e predisposta secondo lo schema definito dall'Amministrazione Comunale.

Il restante 60% delle agevolazioni finanziarie (prestito a tasso agevolato e contributo a fondo perduto), sarà erogato successivamente alla realizzazione del progetto d'investimento, in base alle risultanze dell'esito della rendicontazione, entro 120 gg dalla data di ricezione di tutta la documentazione prevista dal bando e prodotta dal beneficiario (art. 6 comma 9 del DM 267/2004).

In particolare l'ammontare complessivo delle agevolazioni finanziarie sarà rideterminato a conclusione della rendicontazione del progetto di investimento, secondo le modalità indicate al paragrafo 9 del bando.

Per ottenere l'erogazione del saldo delle agevolazioni finanziarie, le imprese beneficiarie, dovranno presentare, entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione dell'esito della rendicontazione, idonea garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa) di importo pari al piano di rientro del prestito da restituire (quota capitale e quota interessi). La garanzia fideiussoria dovrà essere predisposta secondo lo schema che verrà fornito dall'Amministrazione Comunale.

8.3 Limiti alle agevolazioni complessivamente ricevute (de minimis)

I soggetti proponenti i progetti di investimento dovranno rendere specifica autodichiarazione nel modello di domanda sul rispetto dei limiti in regime di "de minimis". Le agevolazioni alle singole imprese non potranno comunque superare il limite degli aiuti de minimis, come definito dal Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea L352/1 del 24 dicembre 2013.

Le spese agevolate nell'ambito del presente bando non possono essere state né potranno essere oggetto di ulteriori aiuti, ricevuti dall'impresa sotto qualsiasi forma da altra normativa nazionale, regionale o comunitaria.

¹ Il provvedimento che dispone l'erogazione del saldo è la determinazione dirigenziale con la quale, dopo le verifiche sulle spese rendicontate e la verifica in azienda, si eroga il saldo dell'agevolazione finanziaria. Per saldo si intende sia l'importo residuo dovuto in caso di anticipo sia l'importo complessivo dell'agevolazione finanziaria nel caso in cui non vi sia stata richiesta di anticipo.

9. Rendicontazione

Tutte le spese, per essere finanziate, devono essere rappresentate da documenti di spesa intestati all'impresa beneficiaria e pagati direttamente dalla stessa.

Al momento della presentazione della rendicontazione delle spese di investimento, sostenute nel periodo di cui al paragrafo 7, tutti i corrispondenti beni acquistati dovranno risultare essere pagati, consegnati, installati, funzionanti nonché fisicamente individuabili presso l'unità produttiva interessata dal progetto di investimento.

I beni agevolati che è stato necessario sostituire per obsolescenza tecnologica, usura fisica o rottura, con altri nuovi con caratteristiche analoghe o superiori, dovranno essere comunque conservati presso l'unità produttiva sede localizzata in area di riqualificazione economica. Per i beni smarriti o rubati si richiede la denuncia alla competente autorità.

Le spese per essere ammissibili devono essere pagate da un conto corrente intestato all'impresa beneficiaria esclusivamente tramite bonifico, ovvero ricevute bancarie (Ri.ba.), in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Tali modalità di pagamento saranno le uniche ammesse.

Non saranno pertanto ammessi i pagamenti effettuati tramite:

- contanti;
- bancomat;
- carte di credito;
- r.i.d.;
- assegni bancari e circolari;
- compensazioni in natura/denaro;
- donazioni e altri atti di liberalità a favore del beneficiario.

Ogni pagamento dovrà essere riferito ad un singolo documento di spesa.

Successivamente al completamento delle spese che realizzano il progetto d'investimento, i beneficiari sono tenuti a presentare i documenti di spesa quietanzati, unitamente alla rendicontazione tecnico-amministrativa. Il termine ultimo entro cui può essere presentata a pena di revoca detta documentazione, è 60 giorni decorrenti dal termine massimo di ventiquattro mesi dalla data del provvedimento di concessione dell'agevolazione finanziaria.

La rendicontazione tecnico - amministrativa è avviata con la presentazione della seguente documentazione:

- a) relazione finale sulla realizzazione del progetto di investimento, firmata dal legale rappresentante, avente il contenuto e gli effetti dell'auto dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000;
- b) ultimo bilancio approvato, oppure situazione contabile aggiornata alla data di presentazione della documentazione di spesa, se i termini di presentazione del bilancio non sono ancora scaduti, in cui sono stati iscritti gli investimenti agevolati;
- c) elenco delle spese di investimento sostenute divise per categoria di cui al paragrafo 7 del bando come da prospetto che sarà fornito dall'Amministrazione Comunale;
- d) documentazione giustificativa delle spese per investimenti ammesse ad agevolazione finanziaria (fatture o altro documento valido fiscalmente) con prova dell'avvenuto pagamento come da tabella sotto riportata:

Modalità di pagamento delle spese	Documentazione probatoria del pagamento da allegare al documento di spesa
Bonifico bancario singolo SEPA (anche tramite <i>home banking</i>)	Ricevuta di avvenuta esecuzione in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • il riferimento alla fattura pagata; • il destinatario del pagamento; • il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.)
Ricevuta bancaria singola (Ri.Ba.)	Ricevuta bancaria in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata

Per le ritenute d'acconto pagate su eventuali prestazioni professionali, sarà necessario allegare la Quietanza del modello F24 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;

- e) auto dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 che certifichi l'autenticità e la conformità dei documenti consegnati rispetto a quelli originali;
- f) copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'impresa.

Per le spese relative ad opere murarie ed assimilate, comprese quelle per l'adeguamento funzionale dell'immobile alle esigenze produttive e/o della ristrutturazione dei locali occorrerà:

- dichiarare che i lavori da effettuarsi non sono soggetti ad alcuna comunicazione all'Amministrazione comunale ai sensi dell' art. 6 comma 1 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. e dall'art. 7 comma 1 della Legge Regionale n. 15/2013;
- attestare il termine dei lavori ai sensi dell'art. 7 comma 6 della L.R. 15/2013, per le opere soggette a comunicazione e dell'art. 23 della L.R. 15/2013 per gli interventi soggetti a SCIA o Permesso di Costruire, con semplice comunicazione di fine lavori per le opere di "attività edilizia libera", indicandone il numero di Protocollo Generale del Comune;
- documentare fotograficamente lo stato del locale prima e dopo la ristrutturazione.

Le agevolazioni, rispetto a quanto indicato nell'atto di approvazione della graduatoria, possono subire variazioni in riduzione qualora:

- a seguito della rendicontazione del progetto, si verifichino minori spese rispetto a quelle ammesse in sede di valutazione del progetto;
- non venga rispettato a consuntivo il vincolo percentuale del 10% della tipologia di spesa della categoria a) sul totale delle spese sostenute e correttamente rendicontate.

L'Amministrazione, successivamente alla consegna della documentazione completa ai fini della rendicontazione effettuerà una visita in azienda durante la quale si verificherà, la presenza e l'operatività dei beni indicati nei documenti di spesa rendicontati. L'Amministrazione potrà, inoltre, verificare, anche a campione: i libri e i registri contabili (libro dei cespiti, libro giornale, registri iva, libro degli inventari, schede contabili, ecc.); i relativi documenti (estratti conto bancari, fatture, ecc.) e tutta la documentazione collegata all'effettuazione della spesa (contratti, incarichi, ecc.) relativa agli anni di realizzazione dell'investimento e, comunque, quant'altro necessario alla verifica della realizzazione del progetto di investimento. Analoghi controlli potranno essere effettuati negli anni di successivo obbligo di mantenimento dell'investimento.

Potrà altresì essere verificata la congruità dei prezzi di acquisto delle forniture, dei beni e dei servizi effettivamente acquistati ed oggetto di agevolazione finanziaria rispetto ai valori di mercato; nel caso di evidenti scostamenti è facoltà dell'Amministrazione di effettuare gli opportuni adeguamenti.

10. Obblighi dei soggetti beneficiari

10.1. Realizzazione del progetto di investimento

Le imprese sono tenute a realizzare il progetto di investimenti secondo le modalità e le caratteristiche approvate in sede di valutazione e definite nel provvedimento di concessione.

Il progetto di investimento risulta realizzato se, nell'unità produttiva indicata nella domanda, le spese di investimento sono state sostenute per almeno il 51% degli importi ammessi ad agevolazione ed entro 24 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni finanziarie.

Gli investimenti si considerano ultimati quando tutti i beni siano stati consegnati, installati e funzionanti oltre che fatturati e pagati nell'arco di 24 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Gli investimenti effettuati in difformità dalle suddette condizioni non saranno considerati validi ai fini della rendicontazione.

10.2. Variazioni al progetto di investimento

Verranno ritenute ammissibili solo le modifiche del progetto che rientrano in una delle tipologie di intervento elencate al paragrafo 6 del presente bando, purché siano riconducibili alle citate categorie di spesa (art. 5 comma 1 del DM 267/2004).

Sono ammissibili variazioni di spesa fra le singole categorie di spesa elencate al paragrafo 7, purché sia rispettato il limite del 10% delle spese della categoria A rispetto a tutte le altre categorie di cui all'art. 5 comma 1 del DM 267/2004.

Il tetto di spesa ammesso alle agevolazioni non può comunque essere oggetto di variazioni in aumento.

Non può, in ogni caso, essere oggetto di variazione la modifica dell'unità produttiva del progetto di investimento.

Non è considerata variazione l'acquisto di un bene di diversa marca o da diverso fornitore, purché conforme al progetto di investimenti approvato.

Nel caso in cui l'impresa si trovi nella necessità di modificare il progetto di investimento dovrà preventivamente richiedere l'autorizzazione all'Amministrazione Comunale, descrivendo la nuova articolazione degli interventi che modificano il progetto, illustrando la coerenza con gli obiettivi del presente bando.

Alla formale richiesta di variazione del progetto di investimento, l'Amministrazione Comunale risponderà entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.

10.3. Variazioni societarie

E' consentito variare la forma societaria, nonché i soci, i legali rappresentanti, i soggetti con poteri di rappresentanza, gli amministratori senza poteri di rappresentanza, purché ne sia data comunicazione all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla data di variazione.

Le variazioni devono comunque avvenire nel pieno rispetto delle condizioni previste dal presente bando (requisiti di partecipazione, obblighi dei soggetti beneficiari, ecc.).

10.4. Vincoli temporali

Il beneficiario è tenuto a:

- non alienare e a non cedere i beni oggetto dell'agevolazione per un periodo di tre anni successivi alla data in cui ha avuto termine il progetto di investimento (art.7 comma 3 del DM 267/2004);
- non cedere nei tre anni successivi alla data in cui ha avuto termine il progetto di investimento la proprietà dell'unità produttiva oggetto dell'agevolazione ad un'altra impresa non in possesso dei requisiti di accesso indicati nel presente bando; l'atto di cessione dovrà comunque garantire l'impegno nei confronti dell'Amministrazione Comunale al rispetto dei vincoli previsti dal presente bando;
- a non cessare o non rilocalizzare l'attività economica esercitata nell'unità produttiva prima del termine dei tre anni dalla data in cui ha avuto termine il progetto di investimento.

10.5. Obblighi di pubblicazione e comunicazione

Ai sensi dell'art. 1 commi 125 e 127 della legge 124/2017, entro il 28 febbraio di ogni anno, le imprese che ricevono contributi dalle pubbliche amministrazioni superiori a 10.000,00 euro annui, sono tenute, pena la restituzione delle somme, a pubblicare tali somme nella nota integrativa del bilancio di esercizio.

11. Monitoraggio ispezioni e controlli

L'Amministrazione Comunale sia in proprio o per il tramite di suoi incaricati, oltre ai controlli di cui al paragrafo 9, potranno in qualsiasi momento del periodo di realizzazione del progetto di investimento e fino ai tre anni successivi al termine del progetto, disporre verifiche, controlli, anche a campione, per monitorare la sussistenza delle condizioni per la fruizione delle agevolazioni previste a favore dei soggetti beneficiari.

I soggetti beneficiari dovranno, a tal fine, consentire visite e sopralluoghi fornendo ogni opportuna assistenza, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica, contabile, amministrativa, la strumentazione e quant'altro necessario.

12. Revoca delle agevolazioni

L'Amministrazione può procedere alla revoca delle agevolazioni finanziarie nel caso in cui:

- si riscontri il venir meno dei requisiti di partecipazione al bando per l'ottenimento delle agevolazioni finanziarie;
- il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti o effettuato comunicazioni all'Amministrazione Comunale risultati non veritieri;

- realizzazione del progetto di investimento in misura inferiore al 51% dell'importo ammesso ad agevolazione nei 24 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni finanziarie, previsti per il completamento del programma di investimento;
- il beneficiario alieni o ceda i beni oggetto dell'agevolazione nel periodo di tre anni successivi alla data in cui ha avuto termine il progetto di investimento (art.7 comma 3 del DM);
- cessione nei tre anni successivi alla data in cui ha avuto termine il progetto di investimento della proprietà dell'unità produttiva oggetto dell'agevolazione ad un'altra impresa non in possesso dei requisiti di accesso indicati nel presente bando;
- il beneficiario cessi o rilocalizzi l'attività economica esercitata nell'unità produttiva prima del termine dei tre anni dalla data in cui ha avuto termine il progetto di investimento;
- il beneficiario non presenti la rendicontazione tecnico-amministrativa entro il termine previsto di 60 giorni decorrenti dal termine massimo di ventiquattro mesi dalla data di concessione dell'agevolazione finanziaria;
- il beneficiario apporti modifiche al progetto di investimento finanziato che non rientrano fra gli interventi previsti dall'art 6;
- il beneficiario apporti modifiche al progetto di investimento senza aver preventivamente richiesto l'autorizzazione all'Amministrazione Comunale (art.10.2);
- il beneficiario vari la forma societaria, nonché i soci, i legali rappresentanti, i soggetti con poteri di rappresentanza, gli amministratori senza poteri di rappresentanza, senza averlo comunicato all'Amministrazione Comunale, (art.10.3).

Il procedimento di revoca della concessione delle agevolazioni finanziarie dell'Amministrazione Comunale si concluderà entro il termine di 150 giorni.

In caso di revoca le somme da restituire da parte dell'impresa, sono maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati dal momento dell'erogazione al momento della restituzione.

13. Criteri di valutazione e fattori di premialità

Le domande di agevolazione, superate le verifiche di ammissibilità, saranno successivamente valutate da una commissione giudicatrice, tramite l'attribuzione di punteggi, sulla base dei seguenti criteri:

Criteri di valutazione

- a) **Caratteristiche dell'impresa proponente.** Tale criterio è istruito sulla base dei seguenti indicatori:
 - a.1) *copertura degli oneri finanziari*, determinato sulla base del rapporto, relativamente agli ultimi due esercizi finanziari, tra l'importo degli oneri finanziari e del margine operativo lordo (punteggio da 0 a 10);
 - a.2) *incidenza della gestione operativa sul fatturato*, determinato sulla base del rapporto, relativamente agli ultimi due esercizi finanziari, tra l'importo del margine operativo lordo e l'importo del fatturato (punteggio da 0 a 10);
- b) **Qualità della proposta.** Tale criterio è istruito sulla base dei seguenti indicatori:
 - b.1) *qualità della proposta progettuale*, (punteggio da 0 a 50) valutata sulla rispondenza del progetto obiettivi specificati nel paragrafo 6. del bando;
 - b.2) *fattibilità tecnica*, calcolato sulla base del rapporto tra l'ammontare complessivo degli investimenti ammessi corredati di adeguati preventivi e l'importo totale degli investimenti ammessi (punteggio da 0 a 10);
 - b.3) *sostenibilità economica dell'investimento*, calcolato come grado di copertura dell'investimento riscontrato sulla base del rapporto tra il margine operativo lordo medio

registrato negli ultimi due esercizi finanziari e l'ammontare complessivo degli investimenti ammessi (punteggio da 0 a 10).

- c) **Priorità dell'intervento.** Tale criterio prevede l'assegnazione dei seguenti punteggi aggiuntivi ai progetti:
- c.1) che prevedono l'inserimento di tecnologie digitali nei processi produttivi (5 punti);
 - c.2) che inseriscono l'utilizzo dei big data nelle imprese manifatturiere (5 punti).

Fattore di premialità.

Ai progetti di investimento che prevedono la realizzazione di interventi nell'area Borgo Panigale – Reno verrà riconosciuta una premialità di 20 punti.

14. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento relativo al bando in oggetto, ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni, è il Dirigente responsabile della U.I. Sviluppo Economico – Area Economia e Lavoro.

15. Norme per la tutela della privacy

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), il Comune di Bologna (di seguito anche “Comune”) intende informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi dati personali, in relazione alla presentazione della domanda di contributo.

Titolare del trattamento: Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bologna, con sede in piazza Maggiore 6 - 40121 Bologna.

Responsabile della protezione dei dati personali: il Comune di Bologna ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida SpA (dpo-team@lepida.it).

Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per la partecipazione al bando con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, compresa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico nonché all'adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del contributo richiesto. Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati. I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative. Resta fermo l'obbligo del Comune di Bologna di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo. Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – anche con l'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale del Comune di Bologna e/o da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di

conservazione documentale previsti dalla legge. Il Comune di Bologna cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:

- a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta protocollogenerale@pec.comune.bologna.it con idonea comunicazione;
- c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

16. Contenuto e modalità di presentazione della domanda di ammissione

Il proponente deve presentare un unico progetto di investimento, qualora ne vengano presentati più di uno verranno tutti esclusi.

Il proponente deve presentare a pena di esclusione:

1. la domanda di partecipazione al bando;
2. il progetto d'investimento;
3. la dichiarazione del possesso dei requisiti di micro - piccola impresa;

Alla domanda di ammissione alle agevolazioni finanziarie dovranno essere allegati i seguenti documenti:

4. Relazione tecnica del professionista;
5. Preventivi dettagliati di spesa che costituiranno elemento di giudizio rispetto al criterio della fattibilità tecnica (paragrafo 13 punto b.2);
6. Prospetti contabili:
 - 6.1. per le società di capitali: bilancio relativi agli ultimi due esercizi contabili chiusi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
 - 6.2. per tutti gli altri soggetti: bilancio degli ultimi due esercizi finanziari per i quali è stata presentata la dichiarazione dei redditi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, oltre ad un'autocertificazione delle relative dichiarazioni dei redditi, limitatamente ai quadri interessati (esempio: per le imprese in contabilità ordinaria i quadri RF ed RS). L'autocertificazione dovrà contenere tutte le componenti compilate in sede di dichiarazione dei redditi relative ai quadri sopra indicati.
 - 6.3.

La domanda di partecipazione con i relativi allegati dovrà essere presentata esclusivamente on-line attraverso la procedura che verrà pubblicata sul sito del Comune di Bologna all'indirizzo: <http://www.comune.bologna.it/impresa/>.

Le domande potranno essere presentate a partire dalla data del 4 febbraio 2020 ed entro le ore 12:00 del 30 aprile 2020.

La domanda con i relativi allegati dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'art. 65 del D. lgs. 7 marzo 2005, n.82.

Nella domanda di ammissione alle agevolazioni finanziarie, la mancanza di uno dei documenti allegati da presentare, comporta la necessità di integrare la documentazione presentata, secondo le indicazioni che saranno fornite, entro il termine perentorio di 7 giorni dalla comunicazione dell'Amministrazione, decorsi i quali avverrà automaticamente l'esclusione.

Costituisce irricevibilità della domanda la mancata apposizione della firma digitale dove richiesta.

17. Informazioni generali

Le notizie e gli aggiornamenti inerenti il presente bando saranno pubblicati sul sito <http://www.comune.bologna.it/impresa/regolamenti/2131>.

Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti potranno essere indirizzate alla casella di posta progsviluppoeconomico@comune.bologna.it.

Comune di Bologna - Area Economia e Lavoro, U.I. Sviluppo Economico, Piazza Liber Paradisus, 10 - Torre A - telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:30, tel. 051/2194088, 051/2194096, 051/2194604.